



COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38 del Consiglio comunale

OGGETTO: Rettifica di errore materiale all'articolo 35 comma 6 delle norme di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Nave San Rocco.

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di ottobre alle ore 20:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

ASSENTE
giust. ingiust.

VALER Joseph	- Sindaco	
ZENI Bruna	- Vice Sindaco	
CASET Daniele	- Consigliere	
PEDERZOLLI Davide	- Consigliere	
CASET Michael	- Consigliere	
CHISTÉ Alessio	- Consigliere	
MALFATTI Elena	- Consigliere	
PANCHER Christian	- Consigliere	
PILZER Marco	- Consigliere	
STENICO Simone	- Consigliere	
GARZETTI Ugo	- Consigliere	
CASET Maria Rita	- Consigliere	
RONCADOR Roberto	- Consigliere	X
VIOLA Natalia	- Consigliere	
ZADRA Sergio	- Consigliere	X

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Joseph VALER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si prende atto che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è corredata dal parere favorevole, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, reso segretario comunale e depositato agli atti (art. 81- 2° comma T.U.D.P. Reg. 3/L 1.2.2005 e ss.mm.).

Premessa:

Con verbale di deliberazione consiliare n. 22 di data 24 ottobre 2014, esecutiva, è stata approvata in via definitiva la variante 2013 al Piano Regolatore del Comune di Nave San Rocco (PRG) negli elaborati tecnici e cartografici a firma dell'arch. Giorgio Pedrotti, datati settembre 2014.

La variante è stata approvata, con modifiche, dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 401 del 16 marzo 2015; la deliberazione è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 24 marzo 2015 e la variante al piano è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

A seguito dell'entrata in vigore della variante, è emerso un errore materiale nelle norme di attuazione del PRG comunale che l'Amministrazione comunale intende doveroso correggere, al fine di evitare inesattezze e imprecisioni. Trattasi della disciplina differente che viene riservata a due identiche fattispecie come dettagliatamente spiegato nella relazione tecnica dell'architetto Giorgio Pedrotti, che si allega al presente atto in cui si evidenzia che:

Nella "valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela Del Paesaggio del 1 agosto 2014 (prat.n1874VPC-Rif.to verb.delib.CUP n.15/2013)" relativa alla variante al Piano Regolatore la Provincia autonoma di Trento segnalava la necessità di non assoggettare a contributo di concessione i tamponamenti previsti al piano terreno degli edifici contrassegnati con "" che ricadevano nelle aree residenziali di completamento (art.36 comma 6).*

Tale segnalazione è stata recepita, come enunciato nella "relazione e autovalutazione" provvedendo alla correzione del comma 6 dell'art.36 e la variante al PRG è stata definitivamente approvata con D.G.P n.401/2015.

Tuttavia recentemente si è potuto verificare, in base a richieste specifiche di censiti, che anche nelle aree residenziali esistenti sature (art.35) esiste il comma 6 il cui contenuto rispecchia le stesse modalità relativa ai tamponamenti previsti al piano terreno degli edifici contrassegnati con "" e che, per evidente svista, non era stato segnalato come oggetto di analogo modifica (necessità di non assoggettare a contributo di concessione tali volumi).*

Tale anomala differenza, per un'identica opportunità, non rappresenta né una scelta dell'Amministrazione e nemmeno una incoerente norma che possa ammettere, per gli unici 2 casi presenti nel territorio comunale, la realizzazione dei suddetti tamponamenti con differenti caratteristiche e modalità.

A seguito di verifica presso il servizio Urbanistica per avere conferma se per tale anomalia può essere utilizzata la procedura di errore materiale si procede alla correzione del comma 6 dell'art.35 (uniformandola a quanto previsto nel comma 6 dell'art.36) di cui si riportano gli estratti dell'articolo approvato e di quello corretto.

Il comma 3, dell'art. 44, "Rettifica ed adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica" della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 prevede il seguente iter semplificato per la rettifica di errori materiali dei piani regolatori generali: "La correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del PTC e del PRG è approvata, rispettivamente, dagli organi assembleari delle comunità e dei comuni. Previa comunicazione alla Provincia, le comunità e i comuni pubblicano gli atti che approvano le rettifiche nel Bollettino ufficiale della Regione".

Riconosciuta l'effettività di tale errore materiale si propone di correggere il comma 6 dell'articolo 35 delle norme di attuazione del PRG comunale sostituendo la parola *costituiscono* con le parole *non costituiscono*, il nuovo testo rettificato da confrontarsi con quello approvato è contenuto nella relazione tecnica prodotta dall'architetto Giorgio Pedrotti in data agosto 2015 e acquisita al protocollo municipale il giorno 8 ottobre 2015 sub numero 4931.

Premesso e rilevato quanto sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Accertata la propria competenza all'approvazione del presente atto ai sensi dell'articolo 26 comma 3 lettera b) del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;
- lo Statuto del Comune, nel testo in vigore, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di data 07.11.2006 e modificato con deliberazioni n. 27 del 24.10.2014 e n. 22 di data 11.06.2015;
- la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;
- la circolare n. 2/15 a firma dell'Assessore all'Urbanistica di data 12.08.2015 prot. n. A041/414585/LFR/ANT;

Visto il parere favorevole allegato alla presente ai sensi dell'art. 81 – 2° comma dell'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L espresso dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura finanziaria in quanto non connessi con l'oggetto della presente deliberazione;

Esperita la votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:

voti espressi per alzata di mano favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI approvare, ai sensi dell'articolo 44 della LP 4 agosto 2015 n. 15, la rettifica all'articolo 35 comma 6 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Nave San Rocco ai fini della correzione dell'errore materiale, secondo quanto indicato nell'allegata relazione tecnica datata agosto 2015 dell'arch. Giorgio Pedrotti, nostro protocollo numero 4931 del giorno 8 ottobre 2015, con sostituendo al comma 6 dell'articolo 35 – aree residenziali esistenti sature – delle norme di attuazione del vigente PRG la parola "costituiscono" con le parole "non costituiscono";
2. DI riconoscere che per effetto dell'anzidetta rettifica di errore materiale il comma 6 dell'articolo 35 ha la seguente formulazione: 6. "Per gli edifici all'interno delle aree contrassegnate con "*" è ammesso il tamponamento del sedime al piano terreno a chiusura dei posti auto esistenti; tali nuovi eccezionali incrementi volumetrici non costituiscono volume urbanistico soggetto a contributo di concessione ed il tamponamento potrà essere realizzato solo mediante intervento unitario. Tale modalità di tamponamento in periodo successivo al massimo utilizzo della volumetria disponibile non sarà più ammesso per edifici che realizzino porticati liberi al piano terra."
3. DI trasmettere copia del presente provvedimento, comprensivo dell'allegata relazione dell'architetto Giorgio Pedrotti, al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 44, comma 3, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15;
4. DI pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 44, comma 3, della L.P. L.P. 4 agosto 2015, n. 15;
5. DI dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L;
 - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;

- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. (N.B. quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 79, del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L ;

Con n.° 13 voti favorevoli, n.° 0 voti astenuti e n.° 0 voti contrari, su n.° 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di rendere la deliberazione in oggetto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79.

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI



NAVE SAN ROCCO

PIANO REGOLATORE GENERALE

ERRORE MATERIALE

CORREZIONE NdA

(Art.35 comma 6)

REDATTO DA:

ARCH.GIORGIO PEDROTTI



agosto 2015

Nella "**valutazione tecnica del servizio urbanistica e tutela del paesaggio del 1 agosto 2014 (prat.n1874VPC-Rif.to verb.delib.CUP n.15/2013)**" relativa alla variante al Piano Regolatore la PAT segnalava la necessità di non assoggettare a contributo di concessione i tamponamenti previsti al piano terreno degli edifici contrassegnati con "*" che ricadevano nelle aree residenziali di completamento (art.36 comma 6).

Tale segnalazione è stata recepita, come enunciato nella "relazione e autovalutazione" provvedendo alla correzione del comma 6 dell'art.36 e la variante al PRG è stata definitivamente approvata con D.G.P n.401/2015.

Tuttavia recentemente si è potuto verificare, in base a richieste specifiche di censiti, che anche nelle aree residenziali esistenti sature (art.35) esiste il comma 6 il cui contenuto rispecchia le stesse modalità relative ai tamponamenti previsti al piano terreno degli edifici contrassegnati con "*" e che, per evidente svista, non era stato segnalato come oggetto di analoga modifica (necessità di non assoggettare a contributo di concessione tali volumi).

Tale anomala differenza, per un'identica opportunità, non rappresenta né una scelta dell'Amministrazione e nemmeno una incoerente norma che possa ammettere, per gli unici 2 casi presenti nel territorio comunale, la realizzazione dei suddetti tamponamenti con differenti caratteristiche e modalità.

A seguito di verifica presso il servizio Urbanistica per avere conferma se per tale anomalia può essere utilizzata la procedura di errore materiale si procede alla correzione del comma 6 dell'art.35 (uniformandola a quanto previsto nel comma 6 dell'art.36) di cui si riportano gli estratti dell'articolo approvato e di quello corretto.

Articolo 35 - Aree residenziali esistenti sature (approvato in vigore)

1. Le aree residenziali esistenti sature comprendono le porzioni di territorio nella totalità, o quasi, impegnate da edifici a prevalente destinazione residenziale. Esse sono indicate con apposita simbologia nelle tavole di progetto del presente PRG in scala 1:2.880. All'interno di tali aree è vietato qualsiasi aumento del Volume complessivo relativa a ciascun lotto esistente alla data di adozione del presente PRG, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.

2. Nelle aree residenziali sature il PRG si attua mediante intervento diretto. Gli interventi diretti ammessi sono quelli relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché equiparata a quest'ultima, di ristrutturazione edilizia, di demolizione. E' altresì ammesso il cambiamento di destinazione d'uso purché da altri usi a residenza.

3. Nel caso di completa demolizione di un edificio esistente seguita da ricostruzione, quest'ultima opera è ammessa entro i seguenti limiti inderogabili:

H maxml.

Distanza dai confini5 ml.

Distanze da strade.....come da D.G. P. n.909, di data 3/2/1995 e s.m.;

Nel rispetto di tali limiti, il Volume dell'edificio ricostruito non potrà superare quella dell'edificio demolito incrementata del 30%. Tale incremento è ammesso nella misura in cui la Su complessiva dell'edificio ricostruito non supera l'80% della superficie del lotto

4. Negli edifici

a) con destinazione prevalentemente abitativa, esistenti alla data di adozione del presente PRG e realizzati al di fuori degli ambiti di Piani attuativi, sono ammessi limitati ampliamenti del Volume sino ad un massimo di mc. 250. Detto volume aggiuntivo dovrà essere utilizzato soltanto per le destinazioni d'uso esistenti o per accogliere impianti tecnici mancanti o da adeguare;

b) monofamiliari e bifamiliari esistenti alla data di adozione del PRG e in tutti gli altri edifici esistenti al 9 settembre 1992, con tipologia residenziale e realizzati al di fuori degli ambiti di Piani attuativi, si applica quanto previsto all'art. 56 delle presenti norme di attuazione purché nei limiti di altezza massima di ml.10.50 e nel rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici secondo il Codice Civile;

c) di cui ai precedenti punti a) e b) è ammesso l'ampliamento o la creazione ex-novo di locali accessori entro i seguenti limiti:

c 1. destinazione a garage;

5. Negli edifici esistenti alla data del 31/12/2011 con L – lunghezza dei fronti – superiore a ml. 15,00 è vietata l'introduzione di tamponamenti su entità volumetriche che si arretrano di qualsiasi misura rispetto alla virtuale della linea del fronte stessa.

6. Per gli edifici all'interno delle aree contrassegnate con “*” è ammesso il tamponamento del sedime al piano terreno a chiusura dei posti auto esistenti; tali nuovi eccezionali incrementi volumetrici **costituiscono** volume urbanistico soggetto a contributo di concessione (non è prevista esenzione) ed il tamponamento potrà essere realizzato solo mediante intervento unitario. Tale modalità di tamponamento in periodo successivo al massimo utilizzo della volumetria disponibile non sarà più ammesso per edifici che realizzino porticati liberi al piano terra.

Articolo 35 - Aree residenziali esistenti sature (modificato)

Commi 1,2,3,4 e 5 idem come approvato

6. Per gli edifici all'interno delle aree contrassegnate con “*” è ammesso il tamponamento del sedime al piano terreno a chiusura dei posti auto esistenti; tali nuovi eccezionali incrementi volumetrici **non costituiscono** volume urbanistico soggetto a contributo di concessione ed il tamponamento potrà essere realizzato solo mediante intervento unitario. Tale modalità di tamponamento in periodo successivo al massimo utilizzo della volumetria disponibile non sarà più ammesso per edifici che realizzino porticati liberi al piano terra.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to dott. Joseph Valer

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Claudia Visani

<p>Relazione di Pubblicazione</p> <p>Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 27/10/2015.</p> <p>Il Segretario Comunale F.to d.ssa Claudia Visani</p>	<p>Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi del 3° comma dell' art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1.</p> <p>Il Segretario Comunale F.to d.ssa Claudia Visani</p>
--	--

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Nave San Rocco li, 27/10/2015

Il Segretario Comunale
d.ssa Claudia Visani

<p>Relazione di Pubblicazione</p> <p>Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 27/10/2015 senza opposizioni.</p> <p>Il Segretario Comunale d.ssa Claudia Visani</p>	<p>Deliberazione divenuta esecutiva il 07/11/2015 ai sensi del 2° comma dell'art.54 L.R. 04.01.1993, n.1.</p> <p>Il Segretario Comunale d.ssa Claudia Visani</p>
---	--